

ALLEGATO “” ALLA DELIBERA DI C.C. n. _____ DEL _____

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI PER LA
TELEFONIA E VIDEOFONIA MOBILE**

INDICE

CAPO I - FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO
..... 3

ART. 01. - FINALITÀ
..... 3

ART. 02. - AMBITO DI APPLICAZIONE
..... 3

**CAPO II –
PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI**
3

ART. 03. – Razionalizzazione territoriale per l’installazione degli impianti di
telefonia e
videofonia mobile

ART. 04. _ Criteri generali per la localizzazione degli impianti nelle zone compatibili
o
sensibili e di attenzione
4

ART. 05. _ Programmi annuali delle
installazioni..... 5

**CAPO III –
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI**
6

ART. 06. - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO
..... 6

ART. 07. - ISTRUTTORIA
..... 6

ART. 08. - PUBBLICAZIONE DELL’ISTANZA E PARTECIPAZIONE
..... 7

ART. 09. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO
FUNZIONALE
DEGLI IMPIANTI
.....7

**CAPO IV –
CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA**
7

ART. 10. - VIGILANZA E CONTROLLI 7
ART. 11. - MONITORAGGIO 8
ART. 12. - EDUCAZIONE AMBIENTALE 8

CAPO V – SANZIONI 8

ART. 13. – SANZIONI8

CAPO I

FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO

Art. 01.

Finalità

1. - Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del DPCM 8 luglio 2003 (sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici) e in riferimento al Protocollo d'intesa siglato il 27/12/2003, tra A. N. C.I., Ministero delle Comunicazioni e Gestori del servizio di telefonia cellulare, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento, il riassetto, la delocalizzazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia e videofonia mobile sul territorio del Comune di Trappeto, al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo il principio di precauzione e di cautela;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia e videofonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi Gestori;
- d) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- e) realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Comune e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale.

Art. 02.

Ambito di applicazione

1. - Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia e videofonia mobile.

2. - Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), così come recepito con Legge Regione Sicilia n. 17 del 28.12.2004 e di tutta la normativa vigente in materia.

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 03

Razionalizzazione territoriale per l'installazione degli Impianti di telefonia e videofonia mobile.

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti e minimizzare al contempo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, si individuano le seguenti tipologie di zone del territorio del Comune:

- le **“zone sensibili o di attenzione”**, che comprendono:

a) Le strutture di tipo sanitario assistenziale ricreativo ed educativo con zona di rispetto non inferiore a 300 metri. Vi rientrano, comunque e indipendentemente dalla loro individuazione e ricognizione cartografica, le seguenti tipologie di strutture:

- gli edifici con destinazione ad asilo, scuola, ospedali, casa di cura, centri di culto, centri sociali;

- Parchi ed aree per il gioco e lo sport di base, spazi adibiti all'infanzia in generale:

b) i siti caratterizzati da particolare rilevanza storica, artistica, architettonica, ovvero le aree di particolare valenza ambientale e/o paesaggistica, ex decreto legislativo 29/10/1999 n 490:

c) Le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetiche rilevati o previsti dall'ARPA SICILIA, ovvero dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento o di degrado ambientale:

d) L'intero centro abitato, così come definito dall'art. 4 del D.L. n 285 del 30/04/1992, nonché dai nuclei residenziali ad alta densità abitativa, dislocati nel territorio comunale. La perimetrazione aggiornata e i suddetti nuclei residenziali sono individuati nella cartografia allegata (allegato 1). All'interno di tali zone, sempre che ciò sia compatibile con una adeguata funzionalità del servizio pubblico di telefonia radiomobile (funzionalità che deve essere riferita alla rete di ogni gestore interessato), debbono:

- essere prescritte le delocalizzazioni degli impianti esistenti;

- essere escluse l'installazione di nuovi impianti.

La eventuale incompatibilità di un sito alternativo indicato dal comune con la scelta operata dal Gestore deve essere valutata alla stregua dei principi fissati dal presente regolamento con relativo onere a carico dei gestori.

- le **“zone compatibili”** costituite dalle aree residuali non comprese nelle **“zone sensibili o di attenzione”**.

- le “**zone idonee**” sono le aree compatibili nelle quali sia dimostrata - da parte dei Gestori - la necessità di tale servizio e ritenute perfettamente idonee sotto il profilo urbanistico, edilizio, sanitario, ambientale, di sicurezza e di tutela del paesaggio.

In queste aree dovrà essere privilegiata l’installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti.

In queste aree saranno compresi gli eventuali siti pubblici idonei all’allocazione degli impianti.

2. – Il Comune, nell'ambito delle aree compatibili o idonee, nonché nelle aree sensibili e di attenzione nel rispetto dei limiti su evidenziati, e garantendo la copertura del servizio, indica i siti di proprietà pubblica per l’installazione di nuovi impianti per telefonia e videofonia mobile e le delocalizzazioni esistenti.

3. – All’interno delle zone indicate come “compatibili”, nelle quali vi è la presenza di edifici isolati, la distanza minima delle nuove antenne, dal singolo edificio residenziale o adibito a permanenza superiore alle 4 ore/g. non può in ogni caso essere inferiore a 50 metri.

Art. 4

Criteri generali per la localizzazione degli impianti nelle zone compatibili o sensibili e di attenzione

1. La localizzazione degli impianti tiene conto dei seguenti criteri generali:

- a) possibilità di co-ubicazioni delle antenne su un unico supporto che dovrà comunque assicurare che la sovrapposizione dei campi elettromagnetici risulti sempre nei limiti previsti dal DPCM 8 luglio 2003;
- b) nel caso di presenza, nelle zone sensibili e di attenzione, di edifici per edilizia residenziale nel raggio di 150 metri dal sito ritenuto idoneo – fermo restando i limiti di emissione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 – dovrà essere prodotta opportuna documentazione di valutazione dell’impianto acustico, secondo la normativa vigente;
- c) al fine di limitare l’impatto ambientale e paesaggistico, dovranno essere privilegiate – ove possibile tecnicamente – le installazioni di antenne su pali o tralicci già esistenti;
- d) sia le nuove installazioni di antenne, che quelle già esistenti presenti nelle zone che non sono definite “incompatibili”, dovranno essere schermate con alberature e piantumazioni, ai fini di un migliore ed armonico inserimento morfologico, ambientale e paesaggistico.

2. I nuovi impianti dovranno di norma essere situati su fabbricati a destinazione non residenziale, su aree ed infrastrutture di proprietà comunale e, ove ciò non sia possibile, potranno essere posti su immobili a destinazione preferibilmente non residenziale di proprietà di privati, valutando prioritariamente quelle localizzazioni tali da potersi considerare le migliori possibili, sia dal punto di vista tecnico per minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico ambientale per minimizzare l’impatto visivo

3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, possono essere previste installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura nel rispetto del principio di minimizzazione (co-siting ovvero condivisione); nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare con il Comune le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

Art. 5

Programmi annuali delle installazioni

1. Il Comune coordina la pianificazione dello sviluppo delle reti di telecomunicazioni proposto dai gestori

2. Al fine di pianificare in modo idoneo la collocazione degli impianti nel territorio comunale, ciascun operatore o soggetto interessato presenta entro il 30 settembre di ogni anno al Comune di Trappeto, il programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo, tenendo presenti le prescrizioni di cui al presente regolamento.

3. Al fine di ottimizzare la realizzazione degli impianti nuovi e la ricollocazione di quelli esistenti, l'Amministrazione comunale potrà proporre ai soggetti interessati infrastrutture delle quali ha la disponibilità (torri per l'illuminazione, strutture e impianti esistenti, ecc...)

Il programma annuale deve essere corredato dai seguenti documenti:

- a- planimetria con le localizzazioni degli impianti,
- b- relazione contenente lo studio sugli effetti urbanistici, territoriali e ambientali dell'opera, la descrizione del progetto e i dati necessari per prevedere, individuare, valutare e prevenire i principali effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente;
- c- relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, eventuali alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili;
- d- in caso di collocazione su proprietà privata, la richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica esaustiva dalla quale risulti la necessità di tale collocazione per la garanzia del servizio di telefonia cellulare, così come definito dalla normativa tecnica di settore

4. L'individuazione di siti e delle caratteristiche degli impianti deve avvenire nel rispetto di leale cooperazione tra comune e gestori. I gestori hanno l'onere di fornire, nell'ambito del procedimento finalizzato all'elaborazione del programma annuale, nonché nel procedimento finalizzato ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. 1 Agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), le informazioni sulla funzionalità e sulle esigenze di servizio in loro possesso; tale onere va inteso come onere della prova contraria rispetto alla adeguatezza delle proposte del Comune, ovvero come dimostrazione dell'infungibilità funzionale (cioè dell'apprezzabile minore efficacia sotto il profilo tecnico) di un possibile sito, o di un possibile impianto, rispetto alle alternative ipotizzate dal Comune

5. Il settore tecnico manutentivo effettuerà la valutazione del programma in relazione a tutti gli aspetti interessati ivi incluso gli effetti che la sua attuazione può avere sull'ambiente e potrà di concerto con i gestori e tenuto conto dei criteri del presente regolamento proporre soluzioni alternative.

6. L'Ufficio Urbanistica provvederà, tempestivamente alla pubblicazione del piano all'Albo Pretorio con l'espressa indicazione che ogni cittadino, le associazioni ed i comitati portatori di interessi diffusi possono prendere visione, ottenerne copia e nel termine di trenta giorni possono presentare memorie e documenti che devono essere presi in considerazione dal Consiglio comunale prima dell'adozione del piano annuale.

CAPO III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 06

Provvedimento autorizzatorio

1. - L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia e videofonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del responsabile del settore Settore Tecnico manutentivo, su proposta del responsabile del servizio urbanistica, con le modalità, forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 - (Codice delle comunicazioni elettroniche), secondo lo schema degli allegati previsti dalla suddetta normativa. Nell'ambito di tale procedimento il Comune provvederà unitariamente alle valutazioni di carattere edilizio ed urbanistico di sua esclusiva competenza .

2. - Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate del parere favorevole del Dipartimento Provinciale ARPA-SICILIA e della AUSL.

3. - L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia e videofonia mobile è vincolata a tutto ciò che è stabilito nel nostro regolamento edilizio relativo alla concessione di opere di urbanizzazione primaria.

Art. 07

Istruttoria

1. - Nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile del procedimento – responsabile del servizio urbanistica - verifica la conformità dell'intervento al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, al presente Regolamento, nonché al Regolamento Edilizio Comunale ed alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, ed acquisisce altresì il parere del Dipartimento Provinciale ARPA-SICILIA, degli Enti

preposti al rilascio dei pareri in zone sottoposte ai vincoli nelle zone sensibili o di attenzione e sulle eventuali osservazioni presentate ai sensi dell'art. 5.

2. - Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Art. 08

Pubblicizzazione dell'istanza e partecipazione

1. - L'ufficio Urbanistica del settore Tecnico Manutentivo provvede alla tempestiva pubblicizzazione dell'istanza di autorizzazione prevista dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 mediante avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune con l'espressa indicazione che ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono prendere visione ed ottenere il rilascio di copia della documentazione presentata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prima di adottare il provvedimento autorizzatorio.

Art. 9

Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

1. - Il Gestore è tenuto a presentare all'Ufficio Urbanistica del Settore Tecnico manutentivo, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. - L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.
3. - Il Gestore comunica in tempo utile il periodo di prova in pieno esercizio dell'impianto, affinché l'Ufficio Tecnico manutentivo possa effettuare, con il Dipartimento Provinciale ARPA-Sicilia, le verifiche preventive all'esercizio effettivo dell'impianto stesso, nei compiti di rispettiva competenza.

CAPO IV

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 10

Vigilanza e controlli

1. – Il Comune esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA-SICILIA e della AUSL.

2. - Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l’attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.

3. - Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell’Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai Gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle funzioni di vigilanza.

4. - Il personale incaricato dei controlli, invia all’ Ufficio Urbanistica, copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 11

Monitoraggio

1. - I gestori degli impianti di telefonia e videotelefonia hanno l’obbligo di applicare un misuratore di onde elettromagnetiche. Tale apparecchio deve essere installato negli stessi impianti e deve registrare e misurare in continuo le emissioni elettromagnetiche e trasmetterle ad un lettore informatico dell’ente.

2. - I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

Art. 13

Educazione ambientale

1. - Il Comune promuove, aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministri della Salute, dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione ai sensi dell’art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

CAPO VII

SANZIONI

Art. 14

Sanzioni

1. - In mancanza della presentazione o della conseguente attuazione da parte del Gestore del piano di riassetto degli impianti esistenti e/o di sviluppo delle reti, nei termini previsti dall’art.5, viene ordinata la disattivazione degli impianti esistenti nelle zone sensibili e di attenzione e inibita l’autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti.

2. - Nel caso di accertamento di modifiche ed adeguamenti degli impianti per la telefonia e videofonia, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche.

3. - In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo di cui all'art. 9, viene ordinata la disattivazione del medesimo.

4. - In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, da parte del responsabile del settore Tecnico Manutentivo, su proposta del responsabile del servizio urbanistica, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

5. - L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento nonché dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia), spetta al Settore Tecnico Manutentivo.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vivona Nicolò

Il Responsabile Settore Tecnico
Arch. Cusumano Michele